

Allegato F

**AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 28 “ORTONESE”
ENTE DI AMBITO SOCIALE: COMUNE DI ORTONA**

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIALE
DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 28 “ORTONESE”**

INDICE

Capo I – NORME GENERALI DEL SERVIZIO

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Destinatari

Art. 3 – Prestazioni /Attività erogate

Art. 4 – Organizzazione

Capo II – IL SISTEMA DEGLI ACCESSI

Art. 5 – Procedimento per l'accesso

Art. 6 – Autorizzazione all'accesso

Capo III – CONTRIBUZIONE ECONOMICA

Art. 7 - Compartecipazione al costo del servizio

Capo IV – DIRITTI E DOVERI DELLE PERSONE

Art. 8 – Diritti e doveri degli utenti

Art. 9 – Diritti e doveri degli operatori

Capo V – NORME FINALI

Art. 10 - Termini di validità

Art. 11 - Norme finali

Art. 1 - Finalità

Il presente Regolamento disciplina la gestione e le modalità di funzionamento dei Centri di Aggregazione Sociale dell'Ambito Territoriale Sociale n. 28 "Ortonese", rivolti alla generalità degli utenti. In essi si svolgono attività di socializzazione, aggregazione, recupero, sostegno (con funzione di sollievo anche alla famiglia con gravi carichi assistenziali in particolari momenti della giornata), accrescimento di capacità creative ed espressive e di sviluppo dell'autonomia individuale, svolte presso strutture polivalenti, di tipo aperto, rivolte a bambini, ragazzi, giovani e anziani. Tali attività si integrano con i servizi istituzionali rivolti a queste fasce di utenza.

Art. 2 - Destinatari

I Centri di Aggregazione Sociale, in quanto sedi di riferimento della vita comunitaria, si rivolgono a tutti i cittadini dell'Ambito Territoriale Sociale n. 28 "Ortonese", senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, differenziandone e stimolandone la partecipazione in relazione agli interessi ed alle esigenze.

Art. 3 - Prestazioni/Attività erogate

Ogni Centro opererà in vista dell'attuazione di una idea progettuale più vasta, comune a tutti i Centri di Aggregazione Sociale che si configurano come luoghi aperti ed in continua relazione con il contesto sociale e culturale di appartenenza, svolgendo un'importante funzione di raccordo tra la popolazione, in un'ottica di integrazione e di accrescimento reciproco tra le generazioni. L'idea progettuale comune, che comunque rispetterà i tempi e i bisogni specifici delle diverse fasce di età dell'utenza, verrà individuata in base alle esigenze territoriali rilevate dall'Ufficio di Piano e dall'Osservatorio Sociale dell'Ente di Ambito Sociale e adattata poi alle singole realtà e si esplicherà attraverso una diversificazione delle possibili attività quali:

- laboratori ricreativo-espressivi ed artigianali;
- manifestazioni culturali, sportive e spettacoli;
- interscambi culturali;
- organizzazione di gite ed escursioni;
- servizi di appoggio educativo, scolastico, formativo e di supporto alle famiglie;
- altre iniziative rispondenti a fini e obiettivi posti dai Piani di Intervento.

Art. 4 - Organizzazione

L'attivazione, la programmazione e la realizzazione delle attività dei Centri di Aggregazione Sociale dell'Ambito Territoriale Sociale n. 28 "Ortonese", seguono le procedure del Sistema di Qualità. La valutazione delle stesse segue la metodologia (Cammon Assessment Framework (CAF).

Art. 5 - Procedimento per l'accesso

L'ammissione a partecipare alle attività dei Centri di Aggregazione Sociale è libera, ma subordinata alla presentazione della domanda di iscrizione da ritirare e riconsegnare presso lo sportello di Segretariato Sociale del Comune di residenza. La domanda può essere effettuata durante tutto l'arco dell'anno, avrà durata di anno solare e va redatta su un apposito modulo predisposto: "Scheda di Richiesta Servizio". L'operatore di Segretariato Sociale provvederà tempestivamente a protocollare la "Scheda di Richiesta Servizio" e ad inserirla nella banca dati on line dell'EAS n. 28 "Ortonese".

Il numero degli utenti iscritti è subordinato alla capienza della struttura idonea allo svolgimento delle attività in essa previste, alle diverse fasce di età dell'utenza. Tale struttura, che sarà individuata dal Comune sede del Centro di Aggregazione Sociale, dovrà essere priva di barriere architettoniche ed ubicata generalmente al piano terra coerentemente alle norme previste dalla L. 626/94.

Art. 6 - Autorizzazione all'accesso

Si potrà accedere ai Centri di Aggregazione Sociale solo se la Richiesta di Servizio sarà completa in ogni sua parte e, pertanto, ritenuta valida. L'accesso sarà altresì regolato in base alla data di protocollazione della richiesta. Nel caso in cui il numero degli utenti iscritti supererà la capienza prevista nella struttura individuata, si procederà alla stesura di una lista di attesa sempre in base alla data di presentazione e al numero di protocollo della Richiesta di Servizio.

In caso il numero degli iscritti fosse inferiore al numero di utenza obbligatoria per l'apertura di un Centro (regolata dalle procedure del Sistema di Qualità), gli stessi saranno convogliati nel Centro di Aggregazione Sociale più vicino al Comune di residenza dell'utente iscritto. Se invece si ritenesse necessario, previo attento studio e accertamento del caso specifico, aprire un Centro anche con un numero di iscritti inferiore al numero obbligatorio si farà riferimento al principio di solidarietà tra i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 28 "Ortonese".

Si attingerà alle liste di attesa in due casi specifici:

- qualora in un mese di attività la frequenza ai servizi di un utente iscritto sia pari a zero, con il decadimento automatico dell'iscrizione;
- qualora la frequenza ai servizi sia inferiore ad un terzo dei giorni mensili programmati e, accertata l'impossibilità alla frequentazione del Centro da parte del responsabile del Servizio, l'utente dovrà sottoscrivere il modulo di "Rinuncia Servizio".

Non si attingerà dalle liste di attesa per gli utenti in situazioni di disagio e/o diversamente abili iscritti al Centro su segnalazione effettuata dai Coordinatori di Area e/o delle Istituzioni sociali, culturali e sanitarie del territorio. Per tale utenza verrà predisposto un apposito progetto nell'ambito del quale, in accordo con i Servizi specialistici coinvolti, si dovrà necessariamente contemplare, nelle situazioni più complesse, la presenza e l'apporto essenziale di un Operatore Socio-Educativo nel rapporto 1 a 1 e l'inserimento del soggetto nel Centro, in orari e "spazi" che saranno ritenuti maggiormente congeniali al suo percorso. A ciò fanno eccezione le situazioni in cui l'utente può interagire con i pari partecipando autonomamente quantomeno ad alcune iniziative, senza sostanziali impedimenti.

Art. 7 - Compartecipazione al costo del servizio

I Centri di Aggregazione Sociale prevedono una quota di compartecipazione all'atto dell'iscrizione definita sulla base della condizione economica della persona e/o famiglia di appartenenza.

Si farà riferimento alla normativa che regola l'I.S.E.E. o dando contributo fisso annuale;

Art. 8 - Diritti e doveri degli utenti

Negli ambienti dei Centri di Aggregazione Sociale gli utenti devono:

- osservare un comportamento corretto;
- non apportare danni alle strutture mobili ed immobili, alle suppellettili del Centro, né al materiale comunque presente negli ambienti;
- far attenzione al mantenimento della pulizia degli ambienti e dei servizi;
- evitare litigi e/o discussioni particolarmente animate
- evitare di disturbare le attività di altri utenti, siano esse programmate o libere;
- osservare le disposizioni impartite dal personale che gestisce il Centro.

Coloro che non osservano le prescrizioni suddette saranno allontanati dal Centro, salvo ulteriori provvedimenti nei singoli casi. Eventuali reclami inerenti al servizio ed al personale addetto devono essere presentati per iscritto ed indirizzati all'Ufficio di Piano.

Art. 9 - Diritti e doveri degli operatori

Gli Operatori dei Centri di Aggregazione Sociale si impegnano a rispettare pienamente le clausole di lavoro contenute nel contratto di affidamento di incarico e a seguire le procedure del Sistema di Qualità; si impegnano altresì a rispettare il Regolamento dei Centri, nei suoi contenuti professionali ed etici, evitando qualsiasi iniziativa che possa procurare danno fisico, morale o psicologico agli utenti. Gli Operatori,

responsabili della gestione delle iniziative e della fruizione delle stesse da parte degli utenti, si impegnano inoltre:

- a seguire le indicazioni generali dell'EAS n. 28 "Ortonese" e a porsi, nei confronti degli utenti, nella maniera più coerente rispetto ai bisogni ed ai vissuti della persona;
- a collaborare alle iniziative programmate dal Coordinatore Tecnico del Piano di Zona e/o dal Responsabile del coordinamento dei Centri;
- a confrontarsi con il Responsabile del coordinamento dei Centri circa gli indicatori dei più frequenti fenomeni negativi a carico degli utenti;
- a segnalare al Responsabile del coordinamento dei Centri eventuali richieste e/o necessità dei fruitori del servizio, nonché ogni situazione di disagio, di emarginazione, di trascuratezza, di violenza/abuso, e di tutto ciò che risulta penalizzante per l'utenza, di cui venissero a conoscenza;
- a concordare con il Responsabile del coordinamento dei Centri le linee operative più opportune in ogni singola situazione.

All'interno dei Centri di Aggregazione Sociale può operare anche personale volontario, autorizzato dal Coordinatore Tecnico del Piano di Zona, seguendo gli indirizzi del Responsabile del coordinamento dei Centri e degli Operatori.

Art. 10 - Termini di validità

Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione dello stesso e rimane in vigore in tutte le sue parti sino ad approvazione di eventuale deliberazione di revisione.

Art. 11 Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla legislazione vigente in materia.

Ortona, 24.06.2011

Il Coordinatore della
Conferenza dei Sindaci